



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Stefano	PETITTI	Presidente
dott. Biagio	VIRGILIO	Componente
dott. Alberto	GIUSTI	Componente
dott. Luigi Fabrizio	MANCUSO	Componente -rel.
dott. Enzo	VINCENTI	Componente

DECISIONE

1. L'Ufficio Elettorale Regionale per la Regione Molise, con provvedimento del 30 gennaio 2018, ha ricusato, per mancanza delle sottoscrizioni previste dalla legge, la Lista "Destre Unite - AEMN", presentata il 29 gennaio 2018 in riferimento alla elezione del Senato della Repubblica, rilevando che detta lista non rientra fra quelle indicate dal Ministero dell'Interno nell'Elenco dei gruppi parlamentari del Senato della XVII legislatura di cui alla nota del 10 gennaio 2018 e, quindi, non è esentata dalle sottoscrizioni.

2. Su ricorsi proposti dalla Lista, il predetto Ufficio Elettorale Regionale, riunito il 2 febbraio 2018, ha osservato in primo luogo che l'esonero dalle sottoscrizioni è previsto dall'art. 18-*bis* d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dalla legge n. 52 del 2015, solo per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione di comizi, mentre è stato abrogato il comma 2 del citato art. 18-*bis*, in base al quale l'esonero era previsto anche per i partiti o gruppi politici che

A vertical column of four handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the main text. The signatures are stylized and appear to be those of the magistrates listed in the table above.

avessero effettuato dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e avessero conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. Il predetto Ufficio Elettorale Regionale, inoltre, ha notato che il Ministero dell'Interno comunica l'elenco delle formazioni politiche costituite in gruppo parlamentare all'inizio della legislatura in corso, proprio al fine di permettere agli uffici elettorali di valutare la ricorrenza dell'ipotesi di esenzione dalla presentazione delle sottoscrizioni.

3. La Lista ha proposto ricorso a questo Ufficio Centrale Nazionale, formulando tre motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, eccesso di potere, disparità di trattamento in relazione all'art. 18-*bis* d.P.R. n. 361 del 1957. Sostiene che le modifiche di tale disposizione, dapprima per effetto della l. n. 52 del 2015 e, in prossimità delle elezioni, con la legge n. 165 del 2017, sono in conflitto con il diritto dell'Unione Europea. Secondo la ricorrente, alla stessa deve essere consentita la partecipazione alla consultazione elettorale in base al testo previgente, o, in subordine, deve essere disposta la rimessione della questione, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, affinché venga individuata una lettura della norma che sia conforme al diritto dell'Unione.

3.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la illegittimità costituzionale della novellata formulazione del citato art. 18-*bis* d.P.R. n. 361 del 1957.

3.3. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che l'Ufficio Elettorale Regionale per la Regione Molise non aveva la competenza per pronunciare la ricusazione contestata, perché il vaglio era stato già compiuto dal Ministero dell'Interno che, in fase di deposito dei contrassegni, aveva già affermato la validità dei collegamenti che consentono l'esenzione dalle sottoscrizioni.

4. Questo Ufficio Centrale Nazionale rileva che il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

4.1. Per un verso, la regolamentazione normativa della esenzione dalle sottoscrizioni costituisce effetto di scelte del legislatore non sindacabili in questa sede, né sotto il profilo della legittimità

Handwritten notes and signatures on the right margin:
A vertical line of handwritten marks, including a checkmark-like symbol at the top, followed by the word "Pom" written vertically, and several other illegible scribbles and signatures.

costituzionale, né sotto il profilo della conformità al diritto dell'Unione Europea. Peraltro, nessun aspetto di illegittimità costituzionale o di incompatibilità con il diritto dell'Unione appare configurabile in concreto, posto che le criticate modifiche legislative non introducono disparità di trattamento di situazioni simili, né appaiono viziate da irragionevolezza.

4.2. Per altro verso, la ricusazione delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica non rientra nella competenza del Ministero dell'Interno, ma in quella degli Uffici Elettorali Regionali, che si pronunciano in merito applicando la legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.


Roma, 3 febbraio 2018.

I COMPONENTI

Luigi Ferraj. Nicolini
F. V. V. V.
P. P. P.
Alberto Contino

IL PRESIDENTE

Giuseppe Altobelli



Depositato in Segreteria

oggi, 03 FEB 2018 ore 19,50

UFFICIO NAZIONALE
GIUDIZIARIO
Silvia ACETO